

Cessione totalitaria di quote a registro fisso

Diritto dell'economia

Irrelevante la presenza di clausole di aggiustamento del prezzo o di indennizzo

Nel caso della cessione di una quota di partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di una società, l'imposta di registro «deve essere sempre liquidata in misura fissa», anche se il contratto contiene clausole di aggiustamento del prezzo (price adjustment) o clausole di indennizzo (indemnity clauses).

È il principio che la Cassazione detta nella sentenza 7613 del 21 marzo 2024, la quale non presenterebbe alcun elemento di interesse se ci si limitasse a considerare che essa contiene, per l'ennesima volta,

l'affermazione secondo cui una cessione totalitaria di quote societarie non può essere riqualficata come cessione di azienda. Ma diviene assai interessante quando si nota che essa si sofferma lungamente sul contratto di cessione di quote societarie nel quale siano presenti, come invariabilmente accade, clausole di aggiustamento prezzo e clausole di indennizzo.

La ragione è che proprio argomentando in base alla presenza nel contratto di queste clausole, il giudice di secondo grado (Ctr Piemonte 86/2021) aveva validato l'accertamento notificato dall'agenzia delle Entrate nel quale si pretendeva di tassare la compravendita di quote come compravendita di azienda.

La Cassazione afferma dunque che anche in presenza delle clausole, che vengono estesamente esaminate, alla riqualficazione della cessione di quote come cessione di

azienda non si può far luogo, per la ormai arcinota che l'imposta di registro deve essere applicata in ragione dell'effetto giuridico, e non dell'effetto economico, degli atti sottoposti a registrazione.

In particolare, la Cassazione osserva che le clausole di aggiustamento prezzo sono quelle conseguenti al fatto che il prezzo è pattuito anche in funzione di un certo calcolo matematico (ad esempio, la consistenza di un magazzino, che sia da misurare in una certa data posteriore al closing); e che le clausole di indennizzo sono quelle pattuite a garanzia del fatto che si accerti una consistenza dell'azienda sociale diversa da quella promessa nel contratto (ad esempio, a causa della scoperta di un inquinamento da bonificare) e quindi per sterilizzare il rischio di sopravvenienze passive o dell'emersione di minusvalenze.

Quando dunque la Cassazione

afferma che la presenza delle clausole in questione non altera la tassazione in misura fissa applicabile al contratto di cessione di quote societarie nemmeno troppo implicitamente ammette che le clausole in questione non sono suscettibili di una autonoma tassazione proporzionale.

In effetti, la clausola di aggiustamento prezzo attiene alla determinazione del prezzo e quindi agisce su un fattore tributariamente insensibile, nell'ambito di una cessione di quote di società; e anche la clausola di indennizzo, a ben vedere, è una clausola che, in fin dei conti, incide sull'entità del prezzo, riducendolo alla misura che sarebbe stata determinata se le sopravvenienze e le minusvalenze successivamente accertate fossero state conosciute prima.

—A.Bu.